

ORIGINALE

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il
LAZIO**

sede di ROMA

RICORSO

Per la Sig.ra **ARBORE Claudia** nata a Cerignola il 24.04.2003 (c.f.RBRCLD03D64C514Z) e residente in Cerignola alla via Quasimodo n.17 rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Gianfranco Ordine (c.f.:RDNGFR60D03D643V) che espressamente autorizza le comunicazioni al fax 0885/421025 ed alla pec: ordine.gianfranco@avvocatifoggia.legalmail.it, elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale in Roma alla via degli Scialoja n.6.

C O N T R O

il **Ministero dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

il **Comitato Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA)**, in persona del suo Presidente *pro Tempore*, (cisiaonline@pec.it)

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO in persona del legale rappresentante *pro tempore* (cineca@pec.cineca.it);

nei confronti

della Sig.ra **SCEUSA Alessia**, nata a Termini Imerese il 24.04.2004 (c.f.: SCSLSS04D64L112H) residente in (90010) CERDA alla via Garibaldi n.17;

per l'annullamento previa sospensiva

della **graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024**, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 5

settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;

- della pagina personale pubblicata all'interno dell'area riservata del portale cisiaonline.it, mediante la quale i partecipanti al Test-Tolc hanno potuto prendere visione del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione e del numero di domande esatte, non date ed errate;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la **“Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024”**;

- del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante le **“Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”**;

- del D.M. Mur n. 74 del 10 febbraio 2022 recante **“Definizione dei posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023\2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”**;

- del D.M. Mur n. 76 del 10 febbraio 2022 recante **“Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a.a. 2023-2024” e relativi allegati**;

- del D.M. Mur n. 992 del 28 luglio 2023 recante **“Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e relativi allegati** - del D.M. Mur n. 994 del 28 luglio 2023 recante **“Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero”** e relativi allegati;
- dell'Avviso di rettifica di errore materiale agli allegati **“Tabella A posti UE Medicina” e “Tabella B posti residenti estero Medicina”** del Decreto Ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto «Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero» pubblicato, in data 4 agosto 2023, sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca; - dell'Avviso del 20 aprile 2023, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023\2024;
- del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, del 24 giugno 2022, prot. n. 583 e, in particolare, l'art. 13 recante **“Nuove modalità e contenuti” per l'a.a. 2023/2024 e 2024/2025”**;
- dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024 delle Università in epigrafe;

- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2023/2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2023, Rep. atti n. 149/CSR in merito alla **"Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni"** e le **allegate Tabelle**, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il **"fabbisogno formativo per l'anno accademico 2022/2023" di medici chirurghi e medici odontoiatri**;
- della prova di ammissione consistente nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024;
- degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- per quanto occorrer possa, dell'elaborato di parte ricorrente non pubblicato sul sito www.cisiaonline.it attraverso il portale Cisia online;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR

F A T T O

La ricorrente Arbore Claudia ha regolarmente presentato domanda per partecipare al test per l'accesso alla facoltà di medicina ed ha ricevuto dal CISIA la ricevuta di avvenuto pagamento ed iscrizione sia alla prova per test del 20.04.2023 con numero di iscrizione 1840358 che per il successivo del 24.07.2023 con numero di iscrizione 2067482.

La stessa ha partecipato al primo test del 20.04.2023 accedendo all'aula magna "Valeria Spada" del dipartimento di economia dell'Università di Foggia alle ore 14.30. L'aula adibita alla prova era priva di banchi ed i candidati hanno svolto il test con il computer poggiato sulle gambe ed il foglio per poter scrivere e svolgere i calcoli in mano, non avendo alcun supporto per poter scrivere comodamente.

Appena dopo aver concluso la prima sezione del test “comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi”, della durata di 15 minuti, si è verificato un blocco della connessione internet, per cui è stato interrotto lo svolgimento del TOLC e ciò è durato circa due ore.

Durante questo periodo di interruzione si sono verificate una serie di irregolarità ed una serie di disinformazioni.

Infatti, i supervisori in aula avevano contattato il CISIA e si era data l'indicazione che il test si sarebbe dovuto ripetere il giorno successivo, adducendo che era rischioso sbloccare i profili dei candidati con la conseguenza di dover ripetere la procedura di accesso.

Tuttavia dopo due ore il CISIA sbloccava i profili dei candidati per permettere loro di accedere nuovamente al test, senza tuttavia alcun controllo o supervisione durante la fase di accesso ed inserimento dei dati personali, per poter permettere di continuare il **test per la fase successiva e cioè alla sezione relativa a “Biologia”.**

In particolare per quel che concerne la prova della ricorrente quel che è risultato molto grave è stato che con il nuovo accesso si è resa conto che la prima sezione era modificabile ed alcune delle risposte date nella sezione precedente erano state modificate dal sistema rispetto a quelle già date prima del blocco.

Infatti, la prima sezione dal momento in cui è scaduto il tempo ad esso fissato (15 minuti) non sarebbe stata più modificabile, invece nel caso specifico quando è stato riavviato il sistema si è notato che la prima sezione era modificabile e ciò è stato possibile anche durante la **pausa delle due ore di blocco, tant'è che alcuni concorrenti** resisi conto di ciò hanno potuto modificare, verificare ottenere suggerimenti e quindi correggere le risposte già formulate senza avere alcun limite di tempo, così falsando totalmente la prova.

Una ulteriore e ancor più grave violazione si è perpetrata proprio durante il blocco internet durato circa due ore ed in particolare in questo lasso di tempo e tra una **sezione e l'altra c'è stata la costante e continua divulgazione delle domande del TOLC**, seppur severamente vietate dal regolamento e ciò senza che vi fosse una adeguata sorveglianza così come prescritto.

Un'altra evidente ed inaccettabile violazione del regolamento è data dall'uso costante dei telefonini in aula e durante le prove, circostanza già riportata in numerosi ricorsi e quindi di notevole rilevanza.

Anche durante la prova del 24 luglio 2023 alle ore 14,15, che la ricorrente ha svolto presso l'Università degli Studi di Bari nell'aula VIII del dipartimento di matematica, si sono verificati vari episodi di irregolarità e di indiscriminato uso dei mezzi di comunicazione.

La seconda prova è stata all'insegna di violazioni del regolamento e delle disposizioni relative alla valutazione del punteggio conseguito dai ricorrenti durante il TOLC.

In primo luogo anche in questo caso la violazione prevalente è stata quella dell'uso dei telefonini ed in particolare durante la prova molti candidati sono stati sorpresi solo per aver ricevuto delle telefonate che hanno indotto, il personale preposto al controllo, a sequestrarli, senza tuttavia comminare alcuna delle sanzioni previste come quella dell'annullamento del test.

Infatti, a differenza degli anni precedenti, non si è adottato il prescritto controllo mediante *metal detector* dei candidati per l'accesso alle aule, con ciò, permettendo ai candidati di utilizzare cellulari e ulteriori strumenti di consultazione, severamente vietati, causando una notevole disparità di trattamento tra gli stessi.

L'uso costante e diffuso dei mezzi di comunicazione ha comportato anche il fatto che in molti hanno avuto la possibilità di accedere alle risposte esatte del test così avendo un indiscriminato ed ingiusto vantaggio rispetto alla ricorrente che ha rispettato le disposizioni regolamentari previste dai provvedimenti a base del TEST.

Un ulteriore ed ancor più determinante violazione si è verificata con il calcolo del punteggio "equalizzato" in virtù delle circostanze di fatto che si sono determinate durante il lasso di tempo tra il primo TOLC del 20.04.2023 e quello del 24.07.2023.

Infatti, in questo periodo sono circolati sui social le domande del primo test e le relative risposte oltre che un numero imprecisato di risposte che venivano divulgate tanto da essere vendute sui social, prova ne sono le trasmissioni che si sono riportate nelle varie "chat".

In effetti le abominevoli conseguenze di tali circostanze si sono poi manifestate nei risultati dei punteggi dei candidati ed in particolare di quello della ricorrente che è risultato di poco inferiore a quello utile per poter accedere alla facoltà di medicina.

Infatti, con la pubblicazione della graduatoria del 05.09.2023 la ricorrente si è vista attribuire un punteggio pari a **54,21** pur avendo svolto i test in modo esemplare ma più di tutto avendo risposto esattamente a quelle domande che nel primo TOLC risultavano le più difficili ma che a seguito della diffusione delle risposte e del **conseguente mancato controllo dell'uso dei telefonini e del criterio del punteggio equalizzato** sono divenute le più semplici e quindi hanno comportato la totalizzazione di un punteggio inferiore.

Quindi la combinazione di più fattori tutti in violazione di leggi e regolamenti hanno comportato a danno della ricorrente una valutazione del punteggio equalizzato del tutto dannoso e non corrispondente alla realtà, **atteso che l'applicazione del criterio** richiamato ha fortemente penalizzato coloro che hanno ritenuto di rispettare le regole e le normative vigenti.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie e considerando le violazioni innanzi rilevate la ricorrente in data 25-26.09.2023 ha proposto istanza di accesso agli atti senza però ottenere la documentazione richiesta.

Per cui in virtù delle circostanze di fatto ed in considerazione della violazione di legge esposte i provvedimenti impugnati, sono assolutamente illegittimi e devono essere annullati per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. **Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost., degli artt. 3 e 4 della L.264/99, degli artt. 1 e 3 della L.241/90, nonché per violazione dell'unicità della prova; inidoneità della strumentazione informatica; disparità di trattamento nell'uso dei mezzi informatici durante la prova; incompetenza ed eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia, disparità di trattamento, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irrazionalità, travisamento e sviamento.**

La Costituzione garantisce l'uguaglianza e la pari dignità dinanzi alla legge di tutti i cittadini, inoltre prescrive che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ed infine prescrive che la P.A. è organizzata in modo da assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione.

Nessuno di tali principi fondamentali pare siano stati rispettati nello svolgimento dei test di accesso alla facoltà di medicina previsti dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati **sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024**

Infatti, come è stato esposto in fatto, la ricorrente non è stata messa nelle condizioni di poter svolgere le prove concorsuali in perfetta uguaglianza con tutti gli altri candidati, con ciò privandola della possibilità di raggiungere gli auspicati risultati per i più meritevoli e capaci.

In realtà la prima prova del TOLC svoltasi presso l'Università di Foggia in data 20.04.2023 è stata caratterizzata da una gravissima irregolarità consistente nel fatto che dopo la prima sezione di prova quella dedicata alla “*Comprensione testo, conoscenze acquisite negli studi*” e quindi al termine dei quindici minuti, vi è stato un blocco dell'attività derivante dalla mancata connessione ad internet che è durato circa due ore.

Tale evento ha determinato la mancata unicità della prova, in quanto dopo il blocco informatico la prima sezione del test doveva essere chiusa e quindi non modificabile, invece si è potuto constatare che la prima sezione al momento della riconnessione era modificabile dando la possibilità ad alcuni candidati di apportare modifiche a piacimento della prima prova avendo potuto rivedere e anche informarsi sulle risposte esatte e quindi provvedere a correggerle.

Invece in riferimento alla ricorrente la stessa al momento della riconnessione ha potuto solo verificare che alcune delle domande a cui aveva risposto correttamente erano state modificate autonomamente dal sistema.

La situazione ha certamente comportato un innegabile violazione della correttezza **della prova sia in merito all'unicità della prova, come si è detto**, ma ancor più per una notevole disparità di trattamento sia tra gli stessi concorrenti che affrontavano in quella data il test, ma ancor più con tutti gli altri candidati che in contemporanea svolgevano, in tutta Italia, la prova e che non avevano avuto le predette difficoltà e le interruzioni della prova nello svolgimento dei TOLC Test.

Su tale evento infatti, **la ricorrente aveva richiesto l'accesso agli atti, in data 25-26/09/2023**, al fine di poter dimostrare che gli eventi che ora si descrivono erano effettivamente avvenuti e che le circostanze di fatto e di diritto fossero comprovate da autentica documentazione.

Tuttavia in questa sede si richiede con *istanza istruttoria* di poter ottenere dalla P.A. e da CISIA/CINECA la verbalizzazione e la relativa documentazione degli eventi riferiti **al fine di poter dimostrare l'effettiva violazione delle procedure concorsuali.**

D'altronde la circostanza di non aver mai risposto all'accesso agli atti dimostra, con molta probabilità, la consapevolezza della errata applicazione delle procedure adottate.

Infatti, è appena il caso di riferire che nel momento in cui si era verificato il blocco informatico una prima informazione passata tra i candidati era quella di dover ripetere la prova in una data successiva, ma la decisione finale della P.A. è stata quella di far riprendere la prova con le evidenti e conclamate violazioni dei principi normativi e costituzionali riportati in epigrafe.

Un ulteriore violazione delle regole procedurali per lo svolgimento dei Test di ammissione alle facoltà di medicina ed odontoiatria per l'anno accademico 2023/2024, è stato determinato dall'utilizzo indiscriminato dei telefonini e/o mezzi informatici durante l'espletamento delle prove ed in particolare quella del 24.07.2023 avvenuta **senza il prescritto e previsto controllo preventivo mediante "metal detector" dei candidati all'ingresso** nelle aule, né del relativo annullamento della prova allorquando i candidati venissero scoperti ad utilizzarli durante la prova.

Tale circostanza è stata in numerosi ricorsi amministrativi denunciata a riprova che le irregolarità denunciate sono state effettivamente poste in essere e che hanno gravemente inficiato la prova del TOLC Test oltre che determinato una disparità di trattamento tra i candidati specie per chi come la ricorrente, nel pieno rispetto delle regole, **aveva lasciato il cellulare all'ingresso.**

Anche in questo caso per scrupolo probatorio si depositano alcune immagini tratte mediante *screen shot* e circolate nei social **che attestano l'utilizzo da parte dei candidati dei cellulari all'interno delle aule in cui si sono svolti i test.**

La giurisprudenza ha sempre sostenuto come: *"In tema di prove concorsuali di accesso alle facoltà universitarie, le scelte di natura tecnico-scientifica possono ritenersi viziate,*

se poste al di fuori di qualsiasi ambito di esattezza o attendibilità, ovvero ove non siano stati rispettati parametri di univoca lettura. L'indagine, tuttavia, deve limitarsi all'attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l'accertamento del giudice si estendesse all'opportunità o alla convenienza dell'atto o al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell'organo giudicante a quella dell'Amministrazione competente in materia". (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 03/04/2020, n. 3756)

In relazione a quanto sopra esposto risulta utile segnalare che nel lasso temporale tra la prima prova, quella del 20.04.2023 e la successiva del 24.07.2023 sono circolate sui social e vendute le risposte esatte dei test, per cui alla prova del 24.07.2023, è stato possibile, per coloro che erano in possesso delle risposte, compilare **correttamente i test, facilitati dall'uso dei cellulari che, come si è detto, sono stati di fatto lasciati circolare nelle aule di esame dato il mancato controllo preventivo mediante metal detector.**

In relazione alle questioni fin ad ora esposte si incardina anche l'illegittimità del metodo con cui sono stati valutati le risposte date dai candidati rispetto ai test di ammissione (allegato n.2 del Decreto 1107 del 24.09.2022).

Come è noto il punteggio del TOLC-MED è suddiviso in **non equalizzato ed equalizzato.**

Il **punteggio non equalizzato** del TOLC-MED è dato dalla somma dei punti assegnati alle risposte fornite dai candidati. L'attribuzione del punteggio non equalizzato avviene come segue:

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0,25 punti di penalità per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta non data.

Il valore massimo del punteggio non equalizzato della prova si ottiene moltiplicando il punteggio per una singola risposta esatta, 1 punto, per il numero di quesiti dell'intera prova (ovvero 50 quiz).

Il **punteggio equalizzato** è il punteggio che viene preso in considerazione per la graduatoria del TOLC-MED.

Si tratta di un punteggio che tiene conto della difficoltà del singolo quiz, rendendo equa la comparazione delle prove, che sono state tutte diverse.

Il punteggio equalizzato si ottiene sommando il punteggio non equalizzato, ottenuto dal candidato in base alle risposte, insieme al coefficiente di equalizzazione della prova, un numero che misura la difficoltà del test.

Tale valore è il numero che si ottiene facendo la differenza tra il valore massimo del punteggio non equalizzato della prova e il coefficiente di facilità della prova.

Inoltre, il punteggio equalizzato non è mai disponibile immediatamente dopo aver svolto la prova ma ha necessità di lungo lasso di tempo per essere elaborato e quindi disponibile per i candidati.

Tale procedura come è facilmente desumibile risulta complessa e comunque non immediatamente comprensibile a differenza di come prescritto dalle normative sulla trasparenza e **semplificazione dell'attività della P.A.**

Seppur consapevoli dell'indirizzo consolidato dalla giurisprudenza ed in particolare quella del Consiglio di Stato con l'Adunanza Plenaria (sentenza 20 settembre 2017, n. 7) secondo cui *"i giudizi delle Commissioni sulle prove scritte d'esame vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da esse predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione"*, tuttavia nel caso in argomento il voto numerico è il frutto di una complessa elaborazione numerica basata su complessi fattori anche esterni e condizionabili che non possono essere facilmente comprensibili e verificabili come il semplice voto numerico.

D'altronde già dalla lettura dell'allegato n.2 del decreto 1107/2022 si può verificare quale sia la complessità ed inutilità di criteri di attribuzione del punteggio c.d. equalizzato.

Per cui la complessa elaborazione della valutazione del punteggio esige una più puntuale ed adeguata motivazione che nel caso di specie non è avvenuta da parte della P.A. con ciò violando le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 della legge 241/1990.

Infatti, sul punto, codesto Tribunale Amministrativo di recente si è già espresso nel ritenere di dover richiedere, in fase istruttoria, al CISIA una dettagliata relazione che **possa determinare "il numero dei quesiti componenti la banca dati; i criteri e le modalità di individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nei vari turni della medesima sessione e nelle diverse sessioni le modalità di calcolo del punteggio equalizzato,**

indicando altresì gli effetti del meccanismo di equalizzazione sul punteggio del singolo quesito in relazione a ciascun possibile esito e per ciascuno dei detti esiti, rispetto a diversi scenari di difficoltà del quesito, e prendendo altresì specifica posizione sugli esempi numerici dedotti a supporto **delle censure mosse**".

In riferimento proprio a questa specifica questione la ricorrente introduce anche il tema della circostanza del blocco della connessione internet avvenuto nella sede di Foggia il giorno della prima prova in data 20.04.2023 ed in particolare di quanto abbia potuto incidere tale evento sui risultati e sulla procedura del TOLC Test sia in riferimento al punteggio equalizzato che in considerazione della mancata unicità della prova che ha determinato un evidente disparità di trattamento **nell'uso dei mezzi informatici**.

Pertanto in relazioni a tutte i motivi e alle circostanze di fatto esposti nel presente **ricorso si deve invocare l'intervento** del sindacato del giudice amministrativo in relazione alle figure di eccesso di potere indicate in epigrafe e ciò anche in riferimento alla ormai consolidata giurisprudenza amministrativa che ha inteso affermare come *"Il sindacato del giudice amministrativo, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se fondato su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti"*

Inoltre, sempre il Consiglio di Stato ha statuito che *"al di là dell'ormai sclerotizzata antinomia sindacato forte/sindacato debole, deve attestarsi sulla linea di un controllo che, senza ingerirsi nelle scelte discrezionali della Pubblica autorità, assicuri la legalità sostanziale del suo agire, per la sua intrinseca coerenza anche e soprattutto in materie connotate da un elevato tecnicismo"* (Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645), senza, cioè, poter far luogo a sostituzione di valutazioni in presenza di interessi *"la cui cura è dalla legge espressamente delegata ad un certo organo amministrativo, sicché ammettere che il giudice possa auto-attribuirseli rappresenterebbe quanto meno una violazione delle*

competenze, se non addirittura del principio di separazione tra i poteri dello Stato” (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4872).

Infine, secondo la più recente e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato *Le valutazioni della Commissione esaminatrici, le quali, com'è noto, sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo se affette dai vizi di palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento*, come risulta nel caso di specie ed in virtù delle motivazioni addotte con il presente ricorso.

ISTANZA CAUTELARE

Questa difesa confida che il *fumus boni iuris*, risultante da quanto ampiamente argomentato nel ricorso introduttivo, **legittimi l'accoglimento dell'istanza cautelare** invocata nella specie al fine di ottenere una misura di contenuto positivo che possa **tempestivamente riportare alla legalità l'attività della P.A.**

Già nell'ambito di una deliberazione sommaria, infatti, le *motivazioni su rassegnate possono apparire manifestamente fondate*, mentre altre rivelano quel minimo di **attendibilità e, quindi, di non evidente infondatezza, sufficiente a giustificare l'adozione della misura cautelare richiesta.**

In stretta connessione con la valutazione del fumus, va effettuata quella inerente alla sussistenza del presupposto del danno grave ed irreparabile che si sta producendo nella sfera giuridica della ricorrente.

Infatti, la stessa si è vista privare della possibilità di accedere alla facoltà di medicina per il sol fatto che le procedure adottate per lo svolgimento delle prove ed il calcolo del punteggio siano state applicate mediante una procedura del tutto errata ed in violazione delle disposizioni normative e regolamentari che governano proprio le prove selettive di accesso.

Con ciò impedendole di raggiungere il risultato del bene della vita, atteso il suo instancabile interesse per raggiungere uno dei suoi più ambiti risultati, peraltro nella consapevolezza di aver svolto dei TOLC positivi e raggiungendo un punteggio pari a **54,21**, molto vicino a quello di accesso, nonostante le innegabili e comprovabili irregolarità perpetrate dalla P.A.

Infatti per soli due punti la ricorrente non ha potuto essere ammessa alla facoltà di medicina, pertanto si chiede la misura cautelare di ammissione con riserva.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art.63 comma 2 C.P.A., si fa espressa richiesta a codesto Ecc.mo Collegio affinché venga ordinata, secondo il disposto degli artt. 210 e seguenti del C.P.C., l'esibizione della documentazione già richiesta con l'accesso agli atti del 25.09.2023 e a cui non si è mai avuto riscontro, nonché ogni ed ulteriore documentazione e/o relazione a carico della CISIA al fine di determinare la legittimità del sistema di attribuzione del punteggio equalizzato e di poter provare gli eventi che sono stati descritti in fatto e delle irregolarità e violazioni di legge poste in essere in danno della ricorrente.

In via esemplificativa si chiede esibizione dei seguenti documenti:

1. **Copia prove d'esame "TOLC" svolte dalla ricorrente in data 20.04.2023 e del 24.07.2023**, con relativo correttore e verbali di correzione;
2. Verbali redatti in occasione delle prove del 20.04.2023 e del 24.07.2023;
3. Criteri di valutazione delle prove con relativo coefficiente equalizzato attribuito alle singole risposte per entrambe le sedute svolte dalla ricorrente;
4. Graduatoria finale complessiva delle due prove con relativo punteggio attribuito alla ricorrente;
5. Graduatoria della prova sostenuta in data 20.04.2023 con relativo punteggio attribuito alla prova effettuata dalla ricorrente;
6. Graduatoria della prova sostenuta in data 24.07.2023 con relativo punteggio attribuito alla prova effettuata dalla ricorrente.
7. Una dettagliata relazione il numero dei quesiti componenti la banca dati; i criteri e le modalità di individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nei vari turni della medesima sessione e nelle diverse sessioni le modalità di calcolo del punteggio equalizzato, indicando altresì gli effetti del meccanismo di equalizzazione sul punteggio del singolo quesito in relazione a ciascun possibile

esito e per ciascuno dei detti esiti, rispetto a diversi scenari di difficoltà del quesito, e prendendo altresì specifica posizione sugli esempi numerici dedotti.

P. Q. M.

Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Lazio sede di Roma voglia annullare, - previa concessione di un'adeguata misura cautelare e/o ammissione con riserva alla facoltà di medicina della ricorrente, - i provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di legge.

Vinte le spese di lite.

Si dichiara che per il presente procedimento si **sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.**

Roma lì data di notifica

Avv. Gianfranco Ordine



PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta **Claudia ARBORE**, nata a Cerignola il 24.04.2003 (c.f.RBRCLD03D64C514Z) ed ivi residente alla via Quasimodo n.17 conferisce **mandato alle liti** all'Avv. Gianfranco Ordine, nato a Foggia in data 03.04.1960 (c.f. RDNGFR60D03D643V) iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia abilitato a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, affinché lo rappresenti e difenda nel presente giudizio.

Conferisce al nominato Avvocato ogni facoltà di Legge, incluse quelle di presentare atti e memorie, istanze, partecipare alla discussione orale del processo, richiedere copie di atti, disconoscere scritture private ed atti, conciliare ad ogni condizione, riscuotere, quietanzare, effettuare rinunzie ed accettazioni, operare rinunce ad atti, ad azioni e, associarsi e sostituirsi ad avvocati e procuratori, ratificandone fin da ora il suo operato.

Dichiara altresì di essere stata informata delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiara di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Sono stati resi noti gli estremi delle polizze assicurative.

Elegge domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Gianfranco Ordine, sito in Cerignola al viale Paolo Borsellino n.58 e


dichiara

di essere stata edotta circa le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.


Cerignola, lì

03 NOV. 2023

Claudia ARBORE



**È autentica la firma
Avv. Gianfranco Ordine**



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Gianfranco Ordine** (C.F.: RDNGFR60D03D643V) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Foggia, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **ARBORE CLAUDIA** (C.F.: RBRCLD03D64C514Z), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

- **Ricorso Amministrativo Arbore.pdf.p7m**, documento redatto in proprio contenente il

ricorso amministrativo e

- **procura lite Arbore.pdf.p7m**, copia per immagine contenente la procura alle liti

ai seguenti destinatari:

- **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Generale Dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE),
- **CISIA - COMITATO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, all'indirizzo di posta elettronica certificata cisiaonline@pec.it estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) e
- **CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata cineca@pec.cineca.it estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3 bis, comma 2 della L. 53/1994, dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 196 undecies, comma 4 delle disp. att. c.p.c., che l'allegato **procura lite Arbore.pdf.p7m**, contenente la procura alle liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Roma, 05/11/2023

Avv. Gianfranco Ordine

Data: 05 novembre 2023, 12:24:53
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: ordine.gianfranco@avvocatifoggia.legalmail.it
Tipo: Ricevuta di accettazione
Oggetto: ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994
Allegati: daticert.xml (1.0 KB)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 05/11/2023 alle ore 12:24:53 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994" proveniente da "ordine.gianfranco@avvocatifoggia.legalmail.it" ed indirizzato a:

cineca@pec.cineca.it ("posta certificata")
cisiaonline@pec.it ("posta certificata")
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 628C2C83.0046D7B8.9F3A7FA5.11125430.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 05/11/2023 at 12:24:53 (+0100) the message, "Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994", sent by "ordine.gianfranco@avvocatifoggia.legalmail.it" and addressed to:

cineca@pec.cineca.it ("posta certificata")
cisiaonline@pec.it ("posta certificata")
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 628C2C83.0046D7B8.9F3A7FA5.11125430.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Data: 05 novembre 2023, 12:24:57
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: ordine.gianfranco@avvocatifoggia.legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994
Allegati: daticert.xml (1.5 KB)
postacert.eml (1.8 MB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (11.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/11/2023 alle ore 12:24:57 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994" proveniente da "ordine.gianfranco@avvocatifoggia.legalmail.it"
ed indirizzato a "cisiaonline@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 628C2C83.0046D7B8.9F3A7FA5.11125430.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 05 novembre 2023, 12:24:51
Da: GIANFRANCO ORDINE <ordine.gianfranco@avvocatifoggia.legalmail.it>
A: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
cisiaonline@pec.it
cineca@pec.cineca.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994
Allegati: procura lite Arbore.pdf.p7m (89.2 KB)
RELATA DI NOTIFICA a mezzo PEC.pdf.p7m (730.0 KB)
Ricorso Amministrativo Arbore.pdf.p7m (1000.7 KB)

--

Data: 05 novembre 2023, 12:24:57
Da: posta-certificata@postecert.it
A: ordine.gianfranco@avvocatifoggia.legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994
Allegati: postacert.eml (1.8 MB) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (1.3 KB)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/11/2023 alle ore 12:24:57 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994" proveniente da "ordine.gianfranco@avvocatifoggia.legalmail.it"
ed indirizzato a "cineca@pec.cineca.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 628C2C83.0046D7B8.9F3A7FA5.11125430.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 05 novembre 2023, 12:24:51
Da: GIANFRANCO ORDINE <ordine.gianfranco@avvocatifoggia.legalmail.it>
A: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
cisiaonline@pec.it
cineca@pec.cineca.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994
Allegati: procura lite Arbore.pdf.p7m (89.2 KB)
RELATA DI NOTIFICA a mezzo PEC.pdf.p7m (730.0 KB)
Ricorso Amministrativo Arbore.pdf.p7m (1000.7 KB)

--

Data: 05 novembre 2023, 12:25:10
Da: posta-certificata@telecompost.it
A: ordine.gianfranco@avvocatifoggia.legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994
Allegati: postacert.eml (1.8 MB) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (1.1 KB)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/11/2023 alle ore 12:25:10 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994" proveniente da "ordine.
gianfranco@avvocatifoggia.legalmail.it"
ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 628C2C83.0046D7B8.9F3A7FA5.11125430.posta-
certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 05 novembre 2023, 12:24:51
Da: GIANFRANCO ORDINE <ordine.gianfranco@avvocatifoggia.legalmail.it>
A: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
cisiaonline@pec.it
cineca@pec.cineca.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994
Allegati: procura lite Arbore.pdf.p7m (89.2 KB)
RELATA DI NOTIFICA a mezzo PEC.pdf.p7m (730.0 KB)
Ricorso Amministrativo Arbore.pdf.p7m (1000.7 KB)

--

RELAZIONE di NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA in proprio

- CRONOLOGICO n. 164

Ad istanza della Sig.ra ARBORE Claudia, come rappresentata ed elettivamente domiciliata, io sottoscritto Avv. Gianfranco Ordine all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, ai sensi della Legge 21/01/1994 n.53, con delibera n.22 del 25/10/2013, ho notificato il su esteso ricorso amministrativo innanzi al TAR Lazio, sede di Roma, ciò in quanto il destinatario non è titolare di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi previsto dalla norma vigente :

Alla **Sig.ra SCEUSA Alessia**, residente in Cerda (PA) (90010) alla via Garibaldi n.17, nella sua qualità di controinteressata, recapitandogliene copia conforme all'originale, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio postale di Cerignola - Ufficio Cerignola

Racc. A/R n. **68769801898-2 AG. 78769801898-3**

Avv. Gianfranco Ordine

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.01D01A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SL (1)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO Alessia SCEUSA
	VIA / PIAZZA VIA Garibaldi
	C.A.P. 90010 COMUNE CERDA
	N° CIV. 17 PROV. (PA)
MITTENTE	MITTENTE Studio Legale
	VIA / PIAZZA Avv. Gianfranco Ordine
	C.A.P. Viale P. Borsellino, 58 COMUNE 71042 CERIGNOLA (FG)
	N° CIV. PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it



io sottoscritto Avv. Gianfranco Ordine
c.f.:RDNGFR60D03D643V, attesto che
il presente atto in formato analogico è
conforme all'originale informatico in PDF
in mio possesso
Roma lì data del deposito
Avv. Gianfranco Ordine

Fraz. 26096 Sez. 05 Operaz. 49
Causale: AG 06/11/2023 09:54
Peso gr.: 61 Tariffa € 12.70 Affr. € 12.70
Cod. AG: 787698018983 Cod. AR: 687698018982
Bollo (accettazione manuale) TASSE